TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

# Art. 587

## Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro

Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente articolo 581.

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado |
| Estremi | Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 |
| Parte | Terza — Personale |
| Titolo | III — Personale a.t.a. non di ruolo |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-587-le-assunzioni-tramite-l-ufficio-provinciale-del-lavoro

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it